



Comune di **Borgo Virgilio**

Piazza Aldo Moro-Virgilio, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it
Partita IVA: 02423810205

ORIGINALE ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 24-02-2020

REGISTRO GENERALE
N. 11

Oggetto: PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA "CORONAVIRUS COVID19"

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATE le ordinanze in data 21 febbraio 2020 e in data 23 febbraio 2020 pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed adottate dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenenti le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

VISTO il comunicato della Diocesi di Mantova, pubblicato sul sito della stessa con il quale si sospendono tutte le iniziative comunitarie;

VISTO l'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.Lgs 267/2000 e seguenti che recita espressamente: "*in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie*";

IN ATTESA di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte;

**ORDINA IN CONFORMITA' ALLE CITATE ORDINANZE DI REGIONE LOMBARDIA E
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

-il rispetto delle disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (ivi comprese le biblioteche);

f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

i) la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

- In riferimento all'art. 1 lettera k) del D.L. sopra richiamato, agli esercenti di assicurare idonee misure di cautela per l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali.

In coerenza con gli atti sopra indicati volti a contenere e contrastare il diffondersi del COVID-19 mediante la limitazione dei luoghi di aggregazione e dei contatti ultralocali;

D I S P O N E, inoltre,

- la sospensione del mercato settimanale programmato per martedì 25 febbraio in Cerese, per sabato 29 in Borgoforte e del mercato contadino di sabato 29 febbraio in Cerese;

- che le RSA adottino sistemi di regolamentazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti ed idonee misure di cautela;

- che tutte le cerimonie, civili e religiose, ivi compresi matrimoni e funerali, avvengano senza formare aggregazioni;

- che ogni forma di attività ludico- sportiva e ricreativa, anche sotto forma di allenamento, sia in strutture pubbliche che private, sia sospesa;

- che anche i circoli ricreativi e le associazioni presenti sul territorio adottino gli stessi orari e le stesse cautele afferenti a bar, locali notturni ed esercizi di intrattenimento di cui sopra;

-che i servizi essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 ovvero quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione siano garantiti mediante l'utilizzo di idonee misure di tutela ed idonei accorgimenti per evitare affollamenti all'interno dei locali;

- che l'accesso agli uffici comunali avvenga con idonei sistemi di limitazione delle aggregazioni in fase di attesa;

D I S P O N E

Altresì

-la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale on line;

-l'invio della presente al Comandante della Polizia Locale per l'attività di vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

-l'invio della presente alla Prefettura di Mantova, Ufficio territoriale di Governo;

-al Comando dei Carabinieri di Borgo Virgilio per opportuna conoscenza;

-di dare la massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione sul sito web comunale e sulla pagina facebook.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

A V V E R T E N Z E

Che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/2010; entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO

Francesco Aporti

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)